Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto *AZIENDA ULSS N. 8 BERICA*

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



DELIBERAZIONE

n. 1527 del 27-8-2021

OGGETTO

Convenzione tra l'Azienda Ospedale Università Padova e l'Azienda ULSS 8 Berica per l'esecuzione di prestazioni di genetica medica (biologia molecolare). Durata: dal 1º giugno 2021 al 31 maggio 2023.

Proponente: Direzione Amministrativa di Ospedale - (DAO)

Anno Proposta: 2021 Numero Proposta: 1617 Il Direttore della Direzione Amministrativa di Ospedale riferisce che:

"L'Azienda Ospedale Università Padova, con sede legale e operativa a Padova, in Via Giustiniani n. 2, offre indagini specialistiche, fra l'altro, nell'ambito della genetica e, in particolare, della biologia molecolare.

Da alcuni mesi questa Azienda U.L.SS. si avvale della collaborazione dell'Azienda Ospedale Università Padova per l'esecuzione di prestazioni di biologia molecolare in favore dei propri assistiti.

Al fine di formalizzare gli aspetti economici e contrattuali del rapporto di collaborazione in essere e al fine di garantire la tracciabilità di tutte le prestazioni, richieste ed effettuate, l'U.L.SS. con nota prot. 20987 del 24/02/2021 ha inviato all'Azienda una richiesta di disponibilità alla stipula di una Convenzione.

Con successiva nota prot. 76706 del 21/07/2021, l'Azienda ha manifestato la Sua disponibilità alla stipula della Convenzione in argomento facendo pervenire il disciplinare dell'accordo, sottoscritto digitalmente dal Direttore Generale della stessa e che si allega al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale.

La Convenzione, in particolare, ha ad oggetto l'esecuzione, da parte dell'Azienda Ospedale Università di Padova, di pannelli NGS per encefalopatie epilettiche e malformazioni celebrali e per patologie neurodegenerative, richieste rispettivamente dalle UU.OO. di Pediatria e Neurologia, nonché dal Centro Disturbi Cognitivi e Demenze della scrivente Azienda, per garantire i livelli essenziali assistenziali inerenti le finalità istituzionali degli Enti del S.S.R.

Sulla medesima richiesta, agli atti, è stato acquisito il parere favorevole della Direzione Sanitaria e del Direttore Medico della Funzione Ospedaliera, nonché del Direttore dell'U.O. Laboratorio di Genetica di Vicenza.

Considerato che nel corso dell'anno 2020 sono state sostenute spese per un importo pari ad € 54.706,60 (26 pz) e che allo stato le UU.OO. interessate hanno stimato, *pro futuro*, richieste per circa n. 5 (cinque) pazienti al mese, si stima un costo complessivo, da porre a carico del bilancio sanitario Anni 2021 – 2022 e 2023 pari a complessivi ed omnicomprensivi € 241.971.50= ESENTE IVA ripartiti nel modo che segue:

\checkmark	Secondo semestre anno 2021 (30 pz.)	€ 63.123,00
\checkmark	Anno 2022 (60 pz.)	€ 126.246,00
\checkmark	Anno 2023 (fino al 31 maggio - 25 pz.)	€ 52.602,50

In ragione di quanto esposto, si propone pertanto di approvare la stipula della convenzione per l'esecuzione di prestazioni di genetica medica tra l'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica" e l'Azienda Ospedale Università Padova, per il periodo decorrente dal 1º giugno 2021 e fino al 31 maggio 2023, così come precisato nella convenzione allegata al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale".

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

- 1. di approvare, per quanto in premessa esposto e qui integralmente richiamato, la stipula della convenzione tra l'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica" e l'Azienda Ospedale Università Padova, per il periodo decorrente dal 1º giugno 2021 e fino al 31 maggio 2023, per l'esecuzione di prestazioni di genetica medica alle condizioni e con le modalità precisate nel disciplinare allegato alla presente deliberazione, quale sua parte integrante e sostanziale;
- 2. di dare atto che il costo stimato derivante dalla stipula della convenzione in argomento sarà presumibilmente pari a complessivi € 241.971,50 = ESENTE IVA da porre a carico del Bilancio Sanitario al conto 55.05.20 e sarà così ripartito.

✓	Secondo semestre anno 2021 (30 pz)	€ 63.123,00
✓	Anno 2022 (60 pz)	€ 126.246,00
✓	Anno 2023 (fino al 31 maggio - 25 pz)	€ 52.602,50

- 3. di incaricare la Direzione Amministrativa di Ospedale per gli ulteriori adempimenti amministrativi di competenza;
- 4. di pubblicare la presente all'Albo dell'Ente e nel sito internet aziendale alla pagina "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Parere favorevole, per quanto di competenza:
Il Direttore Amministrativo (App.to dr. Fabrizio Garbin)
Il Direttore Sanitario (App.to dr. Salvatore Barra)
Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari (App.to dr. Giampaolo Stopazzolo)
IL DIRETTORE GENERALE (F.to digitalmente Maria Giuseppina Bonavina)
Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.
Il presente atto è proposto per la pubblicazione in data 28-8-2021 all'Albo on-line dell'Azienda con le seguenti modalità:
Oggetto e contenuto
Copia del presente atto viene inviato in data 28-8-2021 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56). IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI DELL'UOC AFFARI GENERALI

CONVENZIONE PER L'EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI DI	
GENETICA MEDICA	
TRA	
l'Azienda Ospedale - Università Padova di seguito denominata anche "Azienda"	
o "AOUP", con sede e domicilio fiscale in Padova via Giustiniani, 2 – codice fiscale	
e partita IVA n. 00349040287, pec <u>protocollo.aopd@pecveneto.it</u> – rappresentata	
dal Direttore Generale dott. Giuseppe Dal Ben	
E	
l'Azienda U.L.S.S. n. 8 Berica, di seguito denominata anche "U.L.S.S. n. 8", con	
sede e domicilio fiscale in Vicenza, Via Rodolfi, 37 – codice fiscale e partita IVA n.	
02441500242 pec <u>protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it</u> – rappresentata dal	
Direttore Generale dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina	
Congiuntamente dette le "Parti", separatamente la "Parte"	
PREMESSO CHE	
- L'U.L.S.S. n. 8 ha chiesto all'Azienda Ospedale – Università Padova di	
avvalersi, per il biennio 2021-2023, della collaborazione della U.O.C. Genetica	
e Epidemiologia Clinica dell'Azienda per l'esecuzione di prestazioni sanitarie	
di genetica medica e in particolare di pannelli NGS per encefalopatie	
epilettiche, malformazioni cerebrali e patologie neurodegenerative;	
- con D.G.R.V. del 6 aprile 2017 n. 428 e successivo Decreto del Direttore	
dell'Area Sanità e Sociale n. 53 del 9 maggio 2017 la Regione Veneto ha	
definito e aggiornato i livelli essenziali di assistenza e dato le prime	
disposizioni attuative;	
- l'Azienda Ospedale – Università Padova si rende disponibile a collaborare con	
l'U.L.S.S. n. 8 per garantire i livelli essenziali assistenziali inerenti le finalità	
1	F

istituzionali	degli	Enti	del	S.S.R.	
	TUTTO C	IÒ PREMESSO			
	SI STIPULA	QUANTO SEG	UE:		
	Articol	o 1 – Oggetto			
Le premesse costituisco	ono parte integra	nte e sostanziale	della presente	convenzione.	
L'Azienda, avvalendo	si del proprio	personale sanit	ario in orario	di servizio,	
garantisce all'U.L.S.S.	n. 8 prestazion	i di genetica me	edica, in partic	olare pannelli	
NGS per encefalop	atie epilettiche	e, malformazio	ni celebrali	e patologie	
neurodegenerative, per	garantire i live	lli essenziali ass	sistenziali inere	enti le finalità	
istituzionali degli Enti	del S.S.R.				
	Articolo 2 – Mo	odalità di esecu	zione		
L'organizzazione del	servizio di cui	al precedente a	rt. 1 contempl	la le seguenti	
modalità e competenze	:				
- prenotazioni, regi	istrazione delle	prestazioni di	genetica neg	gli applicativi	
dell'U.L.S.S. n. 8	e invio dei camp	oioni, a carico de	lla stessa;		
- trasporti e assicura	nzione dei campi	oni, a carico del	'U.L.S.S. n. 8,	con consegna	
giornaliera (dal lui	nedì al venerdì –	entro le ore 16	del giorno stess	so del prelievo	
o entro le ore 12	del mattino suc	cessivo al giorn	o del prelievo) direttamente	
presso il Laborato	rio, al seguente i	ndirizzo: Labora	torio di Biolog	ia Molecolare	
dell'Azienda Ospe	edale – Universit	à Padova;			
- materiale monou	so – accettazio	ne – refertazio	ne ed eventual	le consulenza	
genetica se e quan	do necessaria, se	econdo le modal	ità organizzativ	ve attualmente	
in uso presso l'	Azienda Osped	lale – Universi	tà Padova, so	ono a carico	
dell'Azienda mede	esima;				
- ritiro materiale m	onouso e referti	i – con relativa	copertura assic	curativa – che	
		2			6

avverrà di norma una volta alla settimana, a carico dell'U.L.S.S. n. 8.	
Per ogni ulteriore dettaglio relativo all'esecuzione delle prestazioni le Parti	
designano i propri referenti per l'attuazione della presente convenzione con separato	
atto, nel quale saranno condivise, altresì, le modalità operative e quanto altro	
necessario a tali fini.	
Ciascuna Parte si riserva il diritto di sostituire i propri Referenti, dandone	
tempestiva comunicazione scritta alla controparte.	
Articolo 3 – Aspetti economici	
Per l'attività di cui alla presente convenzione, erogate agli assistiti all'interno dei	
L.E.A. secondo la normativa vigente, l'U.L.S.S. n. 8 si impegna a corrispondere	
all'Azienda le seguenti tariffe, comunque aggiornate al momento dell'esecuzione	
della prestazione:	
91.30.3 Analisi di segmenti di DNA mediante sequenziamento	
(Blocchi di circa 400 bp) € 136,70	
• 91.36.5 Estrazione di DNA o di RNA (nucleare o mitocondriale) € 40,10	
Si precisa che la prestazione 91.30.3 verrà imputata:	
- 1 volta in caso di ricerca di mutazione singola;	
- 5 volte in caso di analisi di un intero gene comprendente fino a 10 esoni;	
- 10 volte nel caso di un gene con 11 – 30 esoni;	
- 15 volte nel caso di un gene oltre i 30 esoni o per pannelli multigenici.	
Articolo 4 – Modalità di pagamento	
Le prestazioni, richieste dall'U.L.S.S. n. 8 ed eseguite dall'AOUP saranno fatturate	
 all'Azienda Sanitaria territoriale con cadenza mensile e saranno remunerate	
 attraverso il meccanismo della compensazione.	
 Qualora, in casi eccezionali, per la definizione dell'esame sia necessaria	
3	7
	'

l'applicazione di ulteriori tecniche di analisi, il Laboratorio di Genetica	
dell'Azienda concorda con il sanitario referente dell'U.L.S.S. n. 8 (autorizzato dalla	
U.O.C. Direzione Medica dell'U.L.S.S. n. 8) l'esecuzione supplementare di altre	
metodiche; nel caso di analisi non eseguibili in sede, il campione viene inviato a	
laboratorio idoneo identificato dal Laboratorio di Genetica.	
Articolo 5 – Trattamento dei dati personali e/o sensibili e nomina Responsabile	
trattamento dati.	
Con riferimento al D.Lgs n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei	
dati personali" e al Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento Europeo e del	
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con	
riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, destinato alla	
diretta applicazione in tutti gli Stati membri dell'Unione Europea a decorrere dal 25	
maggio 2018, il titolare del trattamento dei dati relativi agli esami di genetica	
medica è l'U.L.S.S. n. 8.	
L'U.L.S.S. n. 8 nomina l'Azienda Ospedale – Università Padova Responsabile del	
trattamento dei dati personali, anche sensibili, raccolti nell'espletamento delle	
attività prestate ai sensi del presente atto, nei limiti strettamente necessari allo	
svolgimento delle attività oggetto del presente accordo, entro comunque i fini	
istituzionali dell'U.L.S.S. n. 8 e nel rispetto della precitata normativa in materia.	
L'Azienda, nella qualità sopra descritta, si impegna, in particolare, ad operare nel	
continuativo rispetto dei principi posti dall'art. 11 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. in	
merito all'esigenza di correttezza, liceità, esattezza, pertinenza e completezza del	
trattamento medesimo; a mantenere la più completa riservatezza sui dati trattati e	
sulla tipologia di trattamento effettuata; conservare i dati per un periodo non	
superiore a quello necessario per gli scopi del trattamento e comunque nel rispetto	
4	8

della normativa vigente.		
Restano in capo al Titolare del Trattamento, l'U.L.S.S. n. 8, gli obblighi di		
informazione ed acquisizione del consenso verificando scrupolosamente le singole		
fattispecie in modo da garantire la regolare esecuzione delle procedure previste		
dagli articoli di legge che regolamentano tali obblighi e, infine, garantire agli		
interessati l'effettivo esercizio dei diritti previsti dal Titolo II del D.Lgs. 196/2003 e		
s.m.i.		
Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni generali		
vigenti in materia di protezione dei dati personali.		
Articolo 6 – Responsabilità		
L'U.L.S.S. n. 8, titolare dell'erogazione delle prestazioni e delle attività oggetto del		
presente contratto, è responsabile civilmente verso terzi per sinistro o serie di sinistri		
provocati dagli esercenti le professioni sanitarie.		
L'Azienda Ospedale – Università Padova resterà estranea a qualsivoglia		
controversia tra l'U.L.S.S. n. 8 richiedente le prestazioni ed i pazienti, fatte salve le		
ipotesi di responsabilità giuridica dell'Azienda nella fase analitica e post analitica		
degli esami di genetica medica oggetto della presente convenzione.		
Resta in ogni caso esclusa, ai sensi dell'art. 1294 c.c., ogni solidarietà passiva tra e		
l'U.L.S.S. n. 8 e l'Azienda Ospedale – Università Padova in relazione alle		
obbligazioni verso terzi.		
Articolo 7 – Durata		
Il presente contratto ha validità dal 1 giugno 2021 al 31 maggio 2023 e potrà essere		
rinnovato in seguito ad accordi fra le Parti.		
Eventuali modifiche delle modalità di attuazione del contratto dovranno essere		
concordate preventivamente e per iscritto tramite nota formale agli indirizzi pec		
5	9	

indicati in epigrafe al presente atto.	
Con le medesime modalità, ossia con scambio di note formali, i termini esposti nel	
documento in oggetto potranno essere modificati, a seguito di accordo tra le Parti,	
nel corso della durata del presente accordo.	
Articolo 8 – Inadempimento e recesso	
La mancata realizzazione o il grave ritardo nella realizzazione delle attività oggetto	
del presente contratto o nel rispetto delle scadenze previste da una delle Parti, per	
quanto di propria competenza, legittimeranno l'altra Parte ad esercitare eventuali	
azioni di diritto.	
La violazione a carico delle Parti di quanto di propria competenza nella vigilanza	
del rispetto delle normative vigenti e di quanto previsto dal presente contratto in	
materia di conflitto di interessi, legittimeranno l'altra Parte ad eventuali azioni di	
diritto, fermo restando il titolo dell'Azienda Ospedale – Università Padova a	
richiedere la corresponsione delle competenze relative alle attività già	
effettivamente e legittimamente svolte, previa presentazione dei relativi	
giustificativi.	
Resta inteso fra le Parti che qualora per cause di forza maggiore (quali, a titolo	
esemplificativo ma non esaustivo, provvedimenti di pubbliche autorità e modifiche	
alla vigente normativa) le attività poste a carico di ciascuna con il presente contratto	
non fossero esperibili, il contratto si risolverà automaticamente e di diritto con	
decorrenza dalla data in cui l'evento sarà stato comunicato per iscritto alla Parte	
interessata.	
In questa eventualità, le Parti concordano sin d'ora che l'Azienda sarà legittimata a	
richiedere la corresponsione delle competenze relative alle attività già	
 effettivamente e legittimamente svolte, previa presentazione dei relativi	
6	10

giustificativi.	
Nessuna ulteriore pretesa o rivendicazione potrà essere avanzata ad alcun titolo da	
ciascuna delle Parti nei confronti dell'altra in conseguenza dell'anticipata	
cessazione del rapporto.	
Le Parti si riservano comunque la facoltà di recedere, anche unilateralmente, dalla	
presente convenzione prima della scadenza, con preavviso di almeno 30 giorni da	
comunicarsi tramite posta elettronica certificata.	
Articolo 9 – Foro competente	
Le Parti concordano nel definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa	
scaturire dall'esecuzione del presente contratto.	
In caso contrario per qualunque controversia derivante dal presente contratto è	
esclusivamente competente il Foro di Padova.	
Articolo 10 – Registrazione ed imposta di bollo	
Articolo 10 – Registrazione ed imposta di bollo Il presente contratto:	
Il presente contratto:	
Il presente contratto: - è soggetto ad imposta di bollo a carico dell'U.L.S.S. n. 8, ai sensi dell'art. 2,	
Il presente contratto: - è soggetto ad imposta di bollo a carico dell'U.L.S.S. n. 8, ai sensi dell'art. 2, allegato A del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642 che viene assolta in modo	
Il presente contratto: - è soggetto ad imposta di bollo a carico dell'U.L.S.S. n. 8, ai sensi dell'art. 2, allegato A del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642 che viene assolta in modo virtuale a seguito autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 15956/14 –	
Il presente contratto: - è soggetto ad imposta di bollo a carico dell'U.L.S.S. n. 8, ai sensi dell'art. 2, allegato A del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642 che viene assolta in modo virtuale a seguito autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 15956/14 – Ufficio Territoriale di Vicenza 1;	
Il presente contratto: - è soggetto ad imposta di bollo a carico dell'U.L.S.S. n. 8, ai sensi dell'art. 2, allegato A del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642 che viene assolta in modo virtuale a seguito autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 15956/14 – Ufficio Territoriale di Vicenza 1; - è esente da I.V.A., ai sensi dell'art. 10, 1° comma, n. 19 del D.P.R. 26 ottobre	
Il presente contratto: - è soggetto ad imposta di bollo a carico dell'U.L.S.S. n. 8, ai sensi dell'art. 2, allegato A del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642 che viene assolta in modo virtuale a seguito autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 15956/14 – Ufficio Territoriale di Vicenza 1; - è esente da I.V.A., ai sensi dell'art. 10, 1° comma, n. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni e integrazioni;	
Il presente contratto: - è soggetto ad imposta di bollo a carico dell'U.L.S.S. n. 8, ai sensi dell'art. 2, allegato A del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642 che viene assolta in modo virtuale a seguito autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 15956/14 – Ufficio Territoriale di Vicenza 1; - è esente da I.V.A., ai sensi dell'art. 10, 1° comma, n. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni e integrazioni; - è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5°, 2° comma del	
Il presente contratto: - è soggetto ad imposta di bollo a carico dell'U.L.S.S. n. 8, ai sensi dell'art. 2, allegato A del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642 che viene assolta in modo virtuale a seguito autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 15956/14 – Ufficio Territoriale di Vicenza 1; - è esente da I.V.A., ai sensi dell'art. 10, 1° comma, n. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni e integrazioni; - è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5°, 2° comma del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ed in tal caso le spese di registrazione sono a	
Il presente contratto: - è soggetto ad imposta di bollo a carico dell'U.L.S.S. n. 8, ai sensi dell'art. 2, allegato A del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642 che viene assolta in modo virtuale a seguito autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 15956/14 – Ufficio Territoriale di Vicenza 1; - è esente da I.V.A., ai sensi dell'art. 10, 1° comma, n. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni e integrazioni; - è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5°, 2° comma del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ed in tal caso le spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente;	
Il presente contratto: - è soggetto ad imposta di bollo a carico dell'U.L.S.S. n. 8, ai sensi dell'art. 2, allegato A del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642 che viene assolta in modo virtuale a seguito autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 15956/14 – Ufficio Territoriale di Vicenza 1; - è esente da I.V.A., ai sensi dell'art. 10, 1° comma, n. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni e integrazioni; - è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5°, 2° comma del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ed in tal caso le spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente; - viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della L.	11

Articolo 11 – Norma di rinvio	
Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si richiamano le vigenti	
norme di legge, il codice civile nonché le norme regolamentari aziendali in materia.	
Letto, confermato e sottoscritto.	
per l'Azienda Ospedale – Università Padova per l'Azienda U.L.S.S. n. 8 Berica	
Il Direttore Generale Il Direttore Generale	
(Dott. Giuseppe Dal Ben) (Dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina)	
Si approva specificatamente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del	
codice civile l'art. 5 "Trattamento dei dati personali e/o sensibili e nomina	
Responsabile trattamento dati"; l'art. 6 "Responsabilità"; l'art. 7 "Durata"; l'art. 8 "	
Inadempimento e recesso"; l'art. 9 "Foro Competente".	
Letto, approvato e sottoscritto.	
per l'Azienda Ospedale – Università Padova per l'Azienda U.L.S.S. n. 8 Berica	
Il Direttore Generale Il Direttore Generale	
(Dott. Giuseppe Dal Ben) (Dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina)	
 0	